

**SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO  
DEL DIRETTORE DELL'ENTE VENETO LAVORO**

Con la presente scrittura privata, che viene redatta in duplice originale, tra:

- la Regione del Veneto, rappresentata da \_\_\_\_\_, a ciò autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- e
- il Signor \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_;

si conviene e si stipula quanto segue;

**Art. 1**

In applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3, con il presente contratto, di diritto privato ed a tempo determinato, si disciplina il regime giuridico ed economico per l'esercizio delle funzioni di Direttore dell'Ente Veneto Lavoro e Rappresentante legale dello stesso da parte del Signor \_\_\_\_\_, che accetta.

**Art. 2**

La sede di lavoro è Mestre, salvo diversa localizzazione disposta dalla Giunta Regionale.

Il Signor \_\_\_\_\_ si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione del Veneto le funzioni di Direttore dell'Ente.

In particolare il Signor \_\_\_\_\_, in qualità di Direttore dell'Ente si impegna a svolgere le funzioni di cui all'art. 15 – comma 5 – della L.R. n. 3 del 13.03.2009, in conformità agli obiettivi programmati ed agli indirizzi della Giunta della Regione Veneto.

Al Direttore è altresì attribuita la facoltà di sottoscrizione dei contratti di lavoro del personale dell'Ente, nei limiti della dotazione organica da lui stesso proposta ed approvata dalla Giunta Regionale.

Al Direttore spetta altresì la facoltà di stipula con esperti di contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili per l'espletamento di particolari attività progettuali di ricerca e di studio, e la sottoscrizione di convenzioni con società, enti qualificati e Università in base a quanto stabilito dall'art. 19 – comma 3 – della L.R. n. 3 del 13.03.2009.

**Art. 3**

Il presente contratto decorre dal giorno di sottoscrizione dello stesso con durata di anni 3 (tre).

Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 3/2009, il contratto può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale che revoca l'incarico di direttore, quando sussistano i seguenti motivi:

- a) sopravvenute cause di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;

- d) gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da compromettere la funzionalità dell'ente;
- e) mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 della LR 3/2009, previa diffida della Giunta regionale.

**Art. 4**

La retribuzione annua è fissata complessivamente in Euro 120.000,00. annui lordi di oneri e ritenute di legge, per 13 mensilità.

La retribuzione può essere elevata di un ulteriore 10 % massimo per anno, secondo l'esito della valutazione.

In caso di trasferte per esigenze di servizio è dovuto un trattamento commisurato a quello previsto per le missioni e le trasferte dei Dirigenti appartenenti al ruolo della Regione.

**Art. 5**

La retribuzione, il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, viene assicurato dall'Ente Veneto Lavoro nel rispetto delle vigenti norme in materia.

**Art. 6**

Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto – anche se intervenuta nelle ipotesi previste dal precedente articolo 3) ovvero in caso di mancata conferma, nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione del rapporto di lavoro.

**Art. 7**

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie ed il riposo settimanale, si applicano le condizioni previste per i dipendenti della Regione Veneto appartenenti alla qualifica dirigenziale.

**Art. 8**

Nel caso di interruzione continuativa del servizio per malattia od infortunio non dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, durante il quale corrisponderà al medesimo l'intera retribuzione.

Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia od infortunio, la Regione provvederà al riconoscimento del 50% della retribuzione fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, decorsi i quali, potrà rescindere il rapporto di lavoro.

Nel caso, invece, di malattia od infortunio dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico, corrispondendogli l'intera retribuzione, fino ad accertata guarigione, o fino a quando sia stata accertata un'invalidità permanente totale o parziale, che sia tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

**Art. 9**

Il Signor \_\_\_\_\_, si impegna a rispettare quanto previsto dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, in particolare non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano od abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni od attività inerenti all'Ufficio.

**Art. 10**

Il prestatore di lavoro dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere in essere altri rapporti di lavoro con altre Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 “ Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 190/2012 “.
- la veridicità del curriculum presentato per il conferimento dell’incarico.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni ovvero la non veridicità del curriculum presentato costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell’art. 3 del presente contratto.

**Art. 11**

Il Sig. \_\_\_\_\_, fermo restando l’impegno esclusivo di cui all’art. 2, può assumere incarichi occasionali o temporanei nei soli casi previsti dall’ordinamento e non in contrasto con l’attività di servizio e il buon funzionamento dell’Ente”.

**Art. 12**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di lavoro a tempo determinato, si rinvia alle norme del Codice Civile, al D.lgs n. 368/2001, alla Legge Regionale n. 3 del 13.03.2009, ed in via residuale, alla legislazione regionale ed al C.C.N.L. del personale dirigenziale del comparto “Regioni ed Autonomie Locali”.

**Art. 13**

Il Foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Venezia.

**Art. 14**

Il presente contratto è esente da imposta di bollo (D.P.R. n. 642/72 Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. n. 131/86 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Venezia, li \_\_\_\_\_

Per la Regione del Veneto

Il contraente